RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 513, ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Art. 4

Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali

Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonche' gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali". Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";

b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, e' sostituito dal seguente: "10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in conto interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e". All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti". Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001". All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni". Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".

Versione in vigore dal 9 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali
Estremi	Legge 29 dicembre 2000, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rifinanziamento-della-legge-21-dicembre-1999-n-513-ed-altre/art-4-disposizioni-in-materia-di-spettacolo-sport-e-attivita-culturali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it